

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2033

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori EUFEMI e CIRAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2003

—————

Modifica dell’articolo 444 del codice di procedura penale
concernente l’applicazione della pena su richiesta delle parti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale trova motivazione innanzitutto nella necessità di tutelare la parte lesa danneggiata - talvolta in maniera grave - poichè quanto previsto nella disposizione citata costituisce un ulteriore ingiusto vantaggio per l'imputato, in quanto non consente più, come previsto dall'articolo 74 del codice di procedura penale, che la parte danneggiata dal reato possa esercitare nel processo penale l'azione civile per la restituzione e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale. Inoltre, deve essere anche tenuto presente che la sentenza emessa dal giudice penale, ai sensi del citato articolo 444 del codice di procedura penale ad esclusivo ingiusto vantaggio dell'imputato, non costituisce prova in sede civile. Ciò spiega perchè, quindi, il vantaggio che deriva all'imputato, che richiede l'applicazione dell'articolo 444, priva di tutela il danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile prima in sede penale e poi in sede civile: la parte lesa, pertanto, dopo aver subito il danno subisce anche la beffa! È quindi massimo l'interesse pubblico a che in caso di commissione di reati quali la truffa e l'appropriazione indebita anche aggravate, la pronuncia della sentenza ex articolo 444 sia condizionata al risarcimento del danno patrimoniale ovvero non patrimoniale da parte dell'imputato alla parte lesa costituitasi parte civile. Si aggiunga la considerazione, che trova riscontro anche nelle statistiche, che la truffa e l'appropriazione indebita anche aggravate sono tra i reati più frequentemente commessi in Italia. Spesso le truffe e le appropriazioni indebite vengono studiate anche «a tavolino», pure

da persone che hanno già ottenuto il patteggiamento per i medesimi reati (e ciò anche in contrasto con i limiti di applicazione previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale stesso); ciò accade anche perchè la legge prevede che tali sentenze non siano iscritte nel certificato penale generale dell'imputato a suo ulteriore esclusivo vantaggio, cosicchè il danneggiato - anche costituito parte civile - non può essere venuto a conoscenza delle precedenti sentenze che, anche presso lo stesso tribunale penale, l'imputato possa aver ottenuto in precedenza (la precedente sentenza che l'imputato potrebbe aver ottenuto ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale se prodotta in giudizio potrebbe invece costituire precedente penale; ma ciò non è possibile stante appunto la mancata iscrizione per legge nel casellario giudiziale).

La parte danneggiata - spesso la parte più debole della popolazione - anche quando si costituisca parte civile, in caso di applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale si vede negare il risarcimento del danno e quindi giustizia, subendo in tal modo la prepotenza legalizzata da parte di tali soggetti imputati (si considerino ad esempio tutte le truffe che vengono portate all'attenzione del pubblico nella trasmissione televisiva «Mi manda Rai Tre». In tale trasmissione, peraltro, non viene quasi mai detto come gli autori delle truffe o delle appropriazioni indebite anche aggravate non paghino mai per i propri reati, nè penalmente, in caso di applicazione del comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nè poi in sede civile perchè, quasi sempre, si tratta di persone che risultano impossidenti, potendo gli stessi anche trasferire

fuori di Italia o in altra parte di Europa, in conti non a loro intestati, i proventi dei loro reati).

Pertanto la sopra esposta proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nel senso di preve-

dere per l'imputato non solo il pagamento delle spese legali ma anche l'obbligo del risarcimento del danno alla parte lesa costituita parte civile, sarebbe un atto di giustizia perchè, finalmente, tutelerebbe anche la parte danneggiata e non soltanto l'imputato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Se vi è costituzione di parte civile, il giudice decide sulla relativa domanda liquidando il danno patrimoniale nella misura in cui lo stesso sia già comprovato in atti e il danno non patrimoniale determinato secondo equità, assegnando un termine massimo di sessanta giorni entro il quale l'imputato deve provvedere al risarcimento dei danni così liquidati. Il risarcimento del danno, così come determinato dal giudice, costituisce condizione per la pronuncia della sentenza di applicazione della pena richiesta. L'imputato è in ogni caso condannato al pagamento delle spese processuali».